IL TRANSFER PRICING NELLA NORMATIVA SAMMARINESE

Introduzione

Con la terminologia *transfer pricing* ci si riferisce a tutte quelle norme interne e/o convenzionali con le quali si regolamenta il corrispettivo della cessione di beni e delle prestazioni di servizi tra imprese giuridicamente indipendenti ma appartenenti al medesimo "gruppo" localizzate in paesi diversi.

L'obiettivo di massimizzare i profitti riducendo il carico fiscale globale delle imprese multinazionali potrebbe portare queste ultime ad adottare pratiche di transfer pricing aggressive localizzando i maggiori profitti nei paesi a tassazione agevolata.

Pertanto, la disciplina dei prezzi di trasferimento è finalizzata ad evitare lo spostamento di imponibile fiscale fra imprese dello stesso gruppo in paesi a fiscalità agevolata senza seguire logiche di libera concorrenza.

Nella sostanza, il legislatore tende a disciplinare le operazioni *intercompany* basate su una logica di libera concorrenza senza prendere in considerazione i prezzi autonomamente applicati che potrebbero essere influenzati dall'obiettivo del minor carico fiscale.

1. La normativa nazionale

La normativa nazionale sammarinese in materia di *Transfer Pricing* è contenuta nell'art. 46 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166 "*Imposta Generale sui Redditi*" come recentemente modificata dall'articolo 28 della Legge 3 marzo 2025 n. 30 che al comma 4 recita:

"I componenti del reddito derivanti da operazioni con società che direttamente o indirettamente controllino l'impresa, ne siano controllate o siano controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono valutati in base al valore normale dei beni ceduti, dei servizi prestati e dei beni e servizi ricevuti, se ne deriva un aumento del reddito. La stessa disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito e può essere riconosciuta soltanto nei seguenti casi:

a) *in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri, a seguito delle speciali procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi;*
b) *a seguito di istanza del contribuente a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Con circolare dell'UO Ufficio Tributario sono definite le modalità applicative".*

Per quanto concerne la determinazione dei ricavi nell'ambito delle attività d'impresa svolte in forma individuale, l'articolo 34 della Legge n. 166/2013 prevede al comma 4:
"….La quantificazione dei ricavi derivanti dalla cessione dei beni e dalle prestazioni di servizi con parti correlate è effettuata avuto riguardo al valore normale dei suddetti beni e servizi".
Ai fini dell'applicazione degli articoli 34 e 46 della Legge sopra menzionata si definiscono ai sensi dell'articolo 2:

- gruppo d'imprese: l'insieme delle società, residenti e non residenti nel territorio della Repubblica di San Marino, costituito dalla società controllante, o comunque in grado di esercitare un'influenza rilevante, e dalle (o dalla) società da questa direttamente o indirettamente controllate (a), o comunque sottoposte (a) ad influenza rilevante;
- società controllate:
  . quelle in cui un'altra società dispone, direttamente o indirettamente, della maggioranza dei voti esercitabili ai fini della nomina dei componenti l'organo amministrativo;
  . quelle in cui un'altra società, anche in base ad accordi con altri soci, dispone, direttamente o indirettamente, di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante, ai fini della nomina dei componenti l'organo amministrativo;
  . quelle su cui un'altra società ha il diritto, in virtù di una legge, di altro provvedimento normativo o regolamentare, di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante ai fini della nomina dei componenti l'organo amministrativo;
- società sottoposte a influenza rilevante: quelle in cui un'altra società dispone, direttamente o indirettamente, di almeno il 20% dei diritti di voto esercitabili ai fini della nomina dei componenti l'organo amministrativo, a condizione che non vi sia un altro socio, estraneo al "gruppo d'imprese", che disponga della maggioranza assoluta dei voti esercitabili ai medesimi fini;
- parti correlata alla persona fisica: le società controllate dalla persona fisica nonché i famigliari quali il coniuge, i parenti entro il secondo grado e gli affini entro il secondo grado.

Il concetto di valore normale richiamato da entrambe le normative sopra menzionate viene sancito dall'articolo 6 della Legge n. 166/2013 nel seguente modo:
"1. Per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza ed al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni e servizi sono stati acquisiti o prestati, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
2. Ai fini del controllo sulla congruità del valore normale l'Ufficio Tributario può fare riferimento a listini e/o tariffari, ove esistenti ed in uso nel mercato di riferimento.

3. Nei contratti e nelle operazioni economiche aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali su beni immobili, il valore normale del bene si determina, con riferimento al giorno del trasferimento o di maturazione del diritto, tenendo conto delle vendite, divisioni, o stime precedenti degli immobili medesimi, dei prezzi di mercato di altri immobili posti nella stessa

località ed in analoghe condizioni, nonché dei criteri di valutazione adottati dai periti nelle loro stime.

4. Il valore normale degli strumenti finanziari è determinato:

a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;

b) per le altre azioni, per le quote di società e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;

c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b), comparativamente al valore normale dei titoli avanti analoghe caratteristiche, negoziati in mercati regolamentati e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

2. La normativa italiana

Al fine di poter esaminare le differenze della normativa sammarinese in materia di Transfer Pricing rispetto a quella italiana, potrebbe essere utile ripercorrere la disposizione contenuta nell'articolo 110, comma 7 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.), che recita:

"I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma".

3. Analogie e differenze

Preliminarmente è necessario mettere in evidenza che la materia del transfer pricing è stata oggetto, sul versante italiano, di numerose indicazioni fornite dall'Amministrazione Finanziaria volte ad assicurare uniformità interpretativa ed applicativa in conformità alle raccomandazioni formulate dall'OCSE nelle proprie linea guida, mentre sul versante sammarinese, allo stato attuale, non abbiamo particolari suggerimenti forniti dall'Amministrazione Finanziaria, ma esclusivamente "*modus operandi*" che sono stati recepiti dai principali gruppi multinazionali presenti basandosi sulle migliori pratiche internazionali.

Dal punto di vista normativo, entrambe le disposizioni richiamano, ai fini della disciplina dei prezzi di trasferimento, il "*concetto d'impresa*" che va inteso nella sua più ampia accezione e pertanto è indipendente dalla forma giuridica utilizzata. Da questo punto di vista, vi rientrano

le imprese individuali, le società di persone, le società di capitali e le stabili organizzazioni di società estere. Viceversa, il concetto di "*controllo*", per la normativa italiana non va inteso in senso civilistico ai sensi dell'articolo 2359 c.c., ma in tutti i casi in cui le società coinvolte siano governate da un comune interessi e da situazioni di influenza economica potenziale o attuale in grado di poter alterare i prezzi di trasferimento.
Ma forse la differenza più sostanziale riguarda l'aspetto oggettivo, ovvero il passaggio, nella normativa italiana dal "*valore normale*" (contenuto nella previgente formulazione della norma) al principio di "*libera concorrenza*". È sufficientemente risaputo che il principio del valore normale rinviando, per quanto possibile, ai listini ed alle tariffe in vigore, o in mancanza, ai listini delle camere di commercio, delle tariffe professionali, etc., proponeva un criterio di determinazione del valore normale riconducibile al metodo del confronto di prezzo (interno o esterno) che costituisce, nelle linee guida OCSE, solo una delle metodologie applicabili per la determinazione del prezzo di libera concorrenza. In questo modo, il legislatore italiano ha adeguato l'ordinamento giuridico nazionale alle pratiche internazionali che, basandosi sul principio di libera concorrenza, prevedono diversi metodi validi per regolare i prezzi di trasferimento; ovvero:

a) metodo del confronto di prezzo;
b) metodo del prezzo di rivendita;
c) metodo del costo maggiorato;
d) metodo del margine netto della transizione (TNMM);
e) metodo transazionale di ripartizione degli utili (Profit split);

aggiungendo la possibilità da parte del contribuente di applicare un metodo diverso qualora dimostri che nessuno dei metodi sopra esposti possa essere applicato in modo affidabile e che tale diverso metodo produce un risultato coerente.

5. Normativa convenzionale

La materia dei prezzi di trasferimento è regolamentata anche dalla normativa convenzionale ed in particolare dall'articolo 9 del modello di convenzione OCSE che è intitolato "Imprese associate".
Nello specifico, l'articolo 9 della convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e San Marino recita:
"Allorché … le due imprese, nelle loro relazioni commerciali o finanziarie sono vincolate da condizioni accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, gli utili che, in mancanza di tali condizioni, sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che a causa di dette condizioni non lo sono stati, possono essere inclusi negli utili di questa impresa e tassati di conseguenza.
Allorché uno Stato contraente include tra gli utili di un'impresa di detto Stato – e di conseguenza assoggetta a tassazione – utili per i quali un'impresa dell'altro Stato contraente è stata sottoposta a tassazione in detto altro Stato, e gli utili così inclusi sono utili che sarebbero maturati a favore dell'impresa del primo Stato se le condizioni fissate tra le due imprese fossero state quelle che sarebbero state convenute tra imprese indipendenti, allora detto altro Stato farà un'apposita rettifica all'importo dell'imposta ivi applicata su tali utili.

Tali rettifiche dovranno effettuarsi unicamente in conformità alla procedura amichevole di cui all'art. 25 della presente Convenzione".

Quindi il modello OCSE richiama i principi di libera concorrenza quali condizioni convenute tra imprese indipendenti prevedendo l'eliminazione della doppia imposizione attraverso un meccanismo di riconoscimento della rettifica da effettuarsi in conformità alla procedura amichevole di cui all'art. 25.

In questo contesto, entrambi gli Stati coinvolti (Italia e San Marino) hanno adottato nella propria normativa interna un meccanismo di riconoscimento della variazione fiscale in diminuzione al ricorrere di certe condizioni senza dover attendere i tempi della procedura amichevole di cui al sopra citato articolo 25 della convenzione.

6. Conclusioni

Nel contesto della fiscalità internazionale, la materia del *transfer pricing* sta assumendo sempre più importanza, coinvolgendo tutti i gruppi multinazionali che pongono in essere transazioni *intercompany*. Di questo fatto ne sono consapevoli anche le imprese multinazionali localizzate su territorio sammarinese che devono affrontare quotidianamente le tematiche con le Amministrazioni Fiscali estere.

In questo contesto la legislazione sammarinese sta evolvendo notevolmente in modo da allinearsi ai migliori standard internazionali: ne è dimostrazione la recente modifica legislativa che prevede la possibilità di riconoscere una variazione fiscale in diminuzione del reddito in caso di accertamento definitivo nell'altro Stato contraente in base a valutazioni di libera concorrenza, senza dover attendere i lungi tempi di una procedura amichevole (MAP - mutual agreement procedure).

Da questo punto di vista, ci si auspica, altresì, che a breve il legislatore possa intervenire sulla materia per apportare due innovazioni fondamentali, ovvero:

- introdurre il concetto di *libera concorrenza* in sostituzione al metodo del valore normale;
- prevedere degli strumenti di dialogo tra il contribuente e l'Amministrazione Finanziaria aventi ad oggetto accordi preventivi sui prezzi di trasferimento che possano essere condivisi in senso multilaterale.